



COMUNE DI COLOGNE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento dell'entrate comunali. Approvazione

L'anno Duemilotto addi Diciannove del mese di Marzo alle ore 19:35, nella sala delle adunanze del palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il Consiglio Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi spediti nei termini e modi di legge:

| N. | Cognome e Nome | Qualifica | Pres./Ass. |
|----|----------------------|-------------|------------|
| 1 | MAZZOTTI GIORGIO | Presidente | P |
| 2 | BARZAN LUCA MARCO | Consigliere | P |
| 3 | PIANTONI MARIO | Consigliere | P |
| 4 | VEZZOLI CAMILLA | Consigliere | A |
| 5 | MATTEO TUTINO | Consigliere | P |
| 6 | BONARDI MANUEL | Consigliere | P |
| 7 | GILBERTI CHIARA | Consigliere | P |
| 8 | PERI DAVIDE | Consigliere | A |
| 9 | BORDONALI MAURO | Consigliere | P |
| 10 | ROSSI MARIA | Consigliere | P |
| 11 | SABADINI LAURA | Consigliere | P |
| 12 | GUARIENTI GIOVANNI | Consigliere | P |
| 13 | MANDELLI ALERICO | Consigliere | A |
| 14 | PASQUALI DARIO | Consigliere | P |
| 15 | GOFFI GIANMARIO | Consigliere | A |
| 16 | ALBRICI FLAVIO TEDDI | Consigliere | P |
| 17 | DOTTI EMILIO | Consigliere | A |

Il Segretario Comunale, dott. **FERNANDO FAUCI**, partecipa alla presente riunione del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e per la cura della verbalizzazione.

Il dr. **GIORGIO MAZZOTTI**, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cologne, assume la presidenza. Proceduto ad appello nominale e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui in oggetto.

Atto C.C.C. N° 10 del 19-03-08
Pag. 1 di 3



SEGRETARIO COMUNALE
Dr. **Fernando Fauci**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Potestà regolamentare generale delle Province e dei comuni" che così recita:

"Le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per la parte non riservata dallo stesso articolo alla legge statale";

Visto l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388 che testualmente dispone:
"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."

Visto l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 20 Dicembre 2007 che testualmente dispone:

"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008;

Vista la legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che regola, dal comma 156 al comma 171, introducendo innovazioni, diversi aspetti in materia di tributi locali;

Ritenuto opportuno recepire le norme sopra citate con l'approvazione di un Regolamento che disciplini in via generale, le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;

Vista la bozza di Regolamento predisposta dal Servizio Finanziario e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Con la seguente votazione: **Favorevoli: 10; Contrari:0; Astenuti:2** (Barzan Luca Marco e Pasquali Dario);

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento delle entrate allegato al presente atto;

2. di dare atto che il Regolamento che si approva con il presente atto entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008;

3. di dare atto che la presente deliberazione entro 30 giorni dalla sua esecutività dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale della Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Atto C.C./C.C. N° 10 del 19-03-08
Pag. 2 di 3



COMUNE DI COLOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO
DELLE
ENTRATE COMUNALI

Allegato 1 alla delib. C.C. n. 10 del 11-3-08

Pag. 8 di 1



INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Titolo II

Gestione delle entrate

- Art. 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 7 - Attività di verifica e controllo
- Art. 8 - Poteri ispettivi
- Art. 9 - Rapporti con i cittadini
- Art. 10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 11 - Sanzioni tributarie - principi generali
- Art. 12 - Interpello del contribuente

Titolo III

Attività di riscossione

- Art. 13 - Riscossione coattiva
- Art. 14 - Attività di riscossione volontaria
- Art. 15 - Dilazioni di pagamento
- Art. 16 - Rimborsi

Titolo IV

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

- Art. 17 - Contenzioso
- Art. 18 - Autotutela

Titolo V

Disposizioni finali

- Art. 19 - Norme di rinvio
- Art. 20 - Entrata in vigore

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina delle entrate comunali, anche tributarie, in conformità ai principi dettati dal D.Lgvo n° 267 del 18 agosto 2000 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, e dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e da ogni altra disposizione di legge in materia, ad eccezione di quelle derivanti dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate comunali, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento e del sistema sanzionatorio, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il presente regolamento si applica a tutelate entrate comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
5. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno con particolare riferimento alle disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali, le entrate tributarie derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Con il termine di "entrate" si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, esclusivamente quelle fin qui indicate.

Art. 3

Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione e comunque, dalla data prevista dalle disposizioni legislative in merito alla data di approvazione del bilancio.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate con deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in mancanza dell'atto deliberativo per la determinazione delle tariffe e delle aliquote, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe applicate per l'anno precedente.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Nel rispetto della normativa legislativa ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni e le esclusioni, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa

esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

3. Eventuali e successive modificazioni ai regolamenti, dovute da diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO II

Gestione delle entrate

Art. 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Nel rispetto del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per ogni tributo di competenza dell'ente, è individuato un Funzionario Responsabile e, allo stesso modo, è individuato un Funzionario Responsabile per ogni diversa entrata comunale.

Il Funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, ordinari e/o coattivi. Sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno. Cura il contenzioso tributario, dispone i rimborsi, in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione.

2. Per tutte le entrate tributarie, la riscossione coattiva è affidata al concessionario per la riscossione di cui al D.Lgvo n. 112 del 1999 e con la procedura di cui al DPR 602/73.

3. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, e in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dei contribuenti o degli utenti dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

2. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata, così come, nell'ambito dell'attività di controllo può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti e fornire risposte a quesiti e questionari.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste dal D.Lgvo 18 agosto 2000, n.267 in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.

4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg), ovvero con delibera successiva.

5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, ove previsto dalla normativa vigente, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 8

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 9

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini debbono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2. Le tariffe, le aliquote applicate con le modalità di computo e gli adempimenti a carico dei cittadini debbono essere resi pubblici.

3. Presso l'Ufficio competente vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate Comunali.

Art. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività di liquidazione e di accertamento é svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto e il responsabile del procedimento.

2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica quanto indicato nel comma precedente.

3. Gli atti di cui al comma precedente, le comunicazioni, le richieste di chiarimenti ed altri atti, per i quali è richiesta la notifica, possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.).

4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

Art. 11

Sanzioni tributarie - Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie e la graduazione di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione Comunale, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 12

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Servizio Tributi, che risponde entro centoventi giorni (4 mesi), circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento, alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Funzionario Responsabile, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa.

TITOLO III

Attività di riscossione

Art. 13

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata con la procedura di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602, ed alla legge 112/1999.

2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile della gestione.

Art. 14

Attività di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo disposizioni normative e dei singoli regolamenti attuativi.

2. I regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della semplificazione e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c/c e accrediti elettronici.

Art. 15

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al d.P.R. 29/9/1973 n° 602 e alla legge 112/1999, possono essere concesse, dal Funzionario responsabile del tributo, su specifica richiesta motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante le motivazioni adotte inerenti la temporanea difficoltà economica, purché ciò avvenga prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) durata massima 60 mesi, le rate scadono l'ultimo giorno del mese;

- b) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - c) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dal regolamento locale disciplinante ogni singola entrata;
 - d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
 - e) nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate o di importi già dilazionati.
3. La rateazione avrà la seguente graduazione:
- a) fino a € 258,23= nessuna rateazione
 - b) da € 258,23 a € 516,46 fino ad un massimo di 6 rate mensili
 - c) da € 516,46 a € 2.582,28 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - d) da € 2.582,29 a € 5.164,57 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - e) da € 5.164,57 a € 25.882,84 fino ad un massimo di 36 rate mensili.
 - f) oltre € 25.882,85 fino ad un massimo di 60 rate mensili
4. In alternativa a quanto sopra, tranne che per la prima fascia può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione o dilazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
- Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni in precedenza indicate soltanto dietro preventivo versamento di un importo pari al 25% delle somme complessivamente dovute. Nel caso che il debito residuo risulti superiore a € 10.329,14 =, la dilazione o rateazione è concessa previa anche prestazione di garanzia fideiussoria.
5. In ogni caso per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore a € 10.329,14 è necessario produrre garanzia fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
6. I provvedimenti di rateazione debbono essere compilati in tre copie una per l'Ufficio, una per il Contribuente e una per il Concessionario della riscossione.

Art. 16

Rimborsi

1. Il rimborso del tributo risultato non dovuto è disposto dal Funzionario Responsabile su richiesta del contribuente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In analogia a quanto avviene per i tributi erariali, non si dà luogo a rimborsi di importo inferiore a € 10,33.
3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il Funzionario responsabile può disporre, a favore degli Enti Locali, nel termine di prescrizione decennale, il trasferimento delle somme dovute ed erroneamente riscosse da questo Ente, su istanza del contribuente ed assenso da parte del Comune titolato alla riscossione.

TITOLO IV

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 17

Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del decreto legislativo n. 546/92 il funzionario del Comune responsabile della gestione del Tributo o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abilitato ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed

economica, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del funzionario responsabile della gestione.

Art. 18
Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
3. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

TITOLO V
Disposizioni finali


Art. 20
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge e si intendono revocati gli atti in contrasto con le presenti disposizioni.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.L.vo 446 del 1997, il presente regolamento, unitamente alla delibera di adozione è inviato, entro 30 giorni dalla data di esecutività al Ministero delle Finanze e sarà reso pubblico mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n° 101/E del 15.4.1998 del Ministero delle Finanze.

Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2008.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267.


~~Il responsabile di area~~
SILVIONETTA PLEBANI

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267.

Il responsabile dell'area economico finanziaria
Reg. Silvietta Plebani



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIORGIO MAZZOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERNANDO FAUCI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Nr. Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale ven-ne pubblicata il giorno 21 MAR 2008 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 21 MAR 2008

Il Messo

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERNANDO FAUCI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERNANDO FAUCI



Atto ~~del~~ C.C. N° 10 del 19-03-08
Pag. 3 di 3

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERNANDO FAUCI

